



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crld.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°396 TFT 34 del 09 aprile 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 09 aprile 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 69/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di:

- PARDO SIMONE
- MILAZZO CARMELO
- A.S.D. POLISPORTIVA NUOVA PRO NISSA

Con nota 009081/1247 pfi 17-18/CS/Ps del 26.2.2019 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- Pardo Simone, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis c.1 e 7 C.G.S. per aver posto in essere comportamenti finalizzati alla alterazione dello svolgimento della gara A.S.D. S. Giovanni Gemini Futsal-A.S.D. Futsal Macchitella del 24.3.2018, valevole per il campionato di serie C/2 di Calcio a 5, in tal modo violando i doveri di lealtà, probità e correttezza da osservarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
- Milazzo Carmelo, all'epoca Vice Presidente della Polisportiva Pro Nissa, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis c.1 e 7 C.G.S. per aver partecipato, anche in qualità di istigatore, alla commissione dell'illecito sportivo addebitato al Pardo;
- la A.S.D. Polisportiva Pro Nissa, a titolo di responsabilità oggettiva e/o presunta ex art. 4 c.2-5 C.G.S., in relazione ai comportamenti addebitati a Pardo Simone ed a Milazzo Carmelo, all'epoca Vice Presidente della Pol. Polisportiva Nuova Pro Nissa.

In particolare al Pardo sono attribuiti ripetuti contatti con il calciatore Ascia Ruben, all'epoca tesserato per la A.S.D. Futsal Macchitella, avvenuti il 23.3.18 tramite il profilo Facebook dell'amico Di Blasi Giuseppe e personalmente il giorno seguente, poche ore prima dell'inizio della gara A.S.D. S. Giovanni Gemini Futsal-A.S.D. Futsal Macchitella.

L'apertura del procedimento è seguita alla denuncia, inviata alla Procura Federale in data 27.4.2018 da Ascia Ruben Rocco, calciatore tesserato per la A.S.D. Futsal Macchitella con il ruolo di portiere, nella quale questi dichiarava di essere stato contattato nel pomeriggio del 23.3.18, tramite il profilo Facebook dell'amico Di Blasi Giuseppe, da Pardo Simone, ex giocatore di calcio ad 11 ed all'epoca allenatore della A.S.D. Licata Calcio, per conto di Milazzo Carmelo, Vice Presidente della Pol. Polisportiva Nuova Pro Nissa (all'epoca militante nel medesimo campionato di serie C/2 girone B di calcio a 5), al fine di fare perdere o pareggiare la A.S.D. Futsal Macchitella nella gara del 24.3.18 in modo da assicurare un vantaggio in classifica per la Pol. Polisportiva Nuova Pro Nissa. Nella denuncia veniva precisato che, proprio per l'insistenza da quello operata telefonicamente in serata alle h.20, l'incontro era avvenuto alle h.10,30 del giorno seguente, qualche ora prima della partita, presso il bar dove il Pardo lavorava ed in tale occasione lo stesso aveva promesso all'Ascia, in cambio del favore, un compenso di € 500,00 ed un ingaggio quale portiere titolare della Polisportiva Nuova Pro Nissa a partire dalla successiva stagione sportiva; che egli aveva subito respinto la richiesta; che dopo un certo periodo di incertezza, dettata dal timore di ritorsioni varie, aveva deciso di denunciare i fatti con la nota del 10.4.18, allegando uno screenshot del 23.3.18 alle h.17,23, proveniente dal profilo del social Messenger di tale Peppe Di Blasi con il messaggio "*Ciao, sono Simone*

Pardo; chiamami urgentemente ...omissis...”.

Sono iniziate le indagini della Procura Federale con l'acquisizione dei fogli di censimento della soc. A.S.D. Futsal Macchitella e della soc. A.S.D. Polisportiva Nuova Pro Nissa, nonché del foglio notizie storico di Pardo Simone e si è quindi proceduto alla convocazione ed alla escussione degli interessati.

Al Collaboratore della Procura Federale il 30.5.18 l'Ascia ha confermato integralmente quanto esposto in denuncia, precisando che non aveva riferito a nessuno della proposta rivoltagli e che la partita in questione era comunque terminata con la vittoria del S. Giovanni Gemini con il risultato di 6-2. Lo stesso ha aggiunto che in passato aveva avuto dei contrasti con il Milazzo perché costui, Presidente della Pol. Nuova Pro Nissa, al termine della partita Futsal Macchitella-Polisportiva Nuova Pro Nissa, giocata la stagione precedente, gli aveva sferrato un pugno alle spalle, accusandolo di avere perso tempo durante le fasi di gioco. La questione si era risolta con una “stretta di mano” alla fine della gara tra le due squadre della stagione in corso quando il Pardo, accompagnandosi al Milazzo, si era attivato per un definitivo chiarimento. A specifica domanda l'Ascia chiariva che perdere o pareggiare la partita con il S. Giovanni Gemini avrebbe consentito alla Polisportiva Nuova Pro Nissa di superare in classifica la Futsal Macchitella; cosa che era effettivamente avvenuta così come la vittoria del campionato da parte della Polisportiva Nuova Pro Nissa.

Nel corso della audizione, avvenuta il 4.6.18, il Pardo, ha ammesso di avere ricevuto la mattina del 24.3.18 una telefonata dall'Ascia, il quale asseriva di avere ricevuto una chiamata da parte sua e, nonostante egli avesse smentito la circostanza, si era ugualmente portato subito dopo presso il bar, in cui lavorava. Ha decisamente negato di avere rivolto all'Ascia le richieste e le promesse denunciate, asserendo che nell'occasione lo aveva soltanto ancora una volta invitato a dimenticare lo scontro con Milazzo Carmelo, amico che era solito incontrare allorquando si recava a Caltanissetta e, ultimamente, in occasione della partita Futsal Macchitella-Polisportiva Nuova Pro Nissa, squadra quest'ultima cui quello era “interessato”. Ha asserito di non sapere nulla dello screenshot mostratogli, allegato alla denuncia dell'Ascia, pur ammettendo di conoscere Giuseppe Di Blasi, soggetto di Gela senza alcun interesse nel calcio, escludendo però di essersene servito per inviare messaggi, tranne la volta in cui aveva dovuto rispondere alla convocazione della Procura Federale, mentre si trovava in compagnia dello stesso al momento della ricezione.

Lo stesso giorno è stato escusso il Milazzo, vice Presidente della A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa, il quale ha ricordato l'episodio avvenuto tra lui e l'Ascia, portiere della A.S.D. Futsal Macchitella, cui aveva rimproverato di avere tenuto un comportamento scorretto in occasione degli incontri tra le due squadre e di avere poi continuamente inveito sui social nei suoi confronti. Ha ricordato la “stretta di mano” con l'Ascia al termine dell'ultima partita Futsal Macchitella– Polisportiva Nuova Pro Nissa. Ha comunque escluso di conoscere tale “Peppe Di Blasi” e nella maniera più assoluta di avere richiesto l'aiuto del Pardo, suo amico da tempo, per alterare il risultato della gara in questione con la promessa all'Ascia di denaro e di ingaggio, prospettando che le accuse fossero conseguenti al risentimento di costui nei suoi confronti.

Di Blasi Giuseppe, sentito il 6.6.18, ha ammesso di avere mandato il 23.3.18 un messaggio via Facebook a nome e nell'interesse del Pardo, suo amico da vecchia data, contenente il recapito telefonico dello stesso, ma ha precisato che ciò era avvenuto per il mancato funzionamento del cellulare di quello e che il destinatario avrebbe dovuto essere tale Ascia Tony, cui si intendevano richiedere informazioni riguardanti un ristorante da quello gestito a Gela. Ha anch'egli ricordato di avere fornito al Pardo la sua mail il giorno 1.6.18 quando, trovandosi insieme in auto, quello non ricordava la sua, che gli veniva richiesta telefonicamente dalla Procura Federale.

Il Pardo infine, convocato ancora il 26.7.18, ha fatto il medesimo riferimento del Di Blasi ad Ascia Tony, intendendo con ciò rappresentare a costui la sua disponibilità a collaborare nella gestione del ristorante.

In esito alla comunicazione di conclusione delle indagini sono state inviate, prima, alla Procura Federale e, poi, a questo Tribunale federale territoriale memorie difensive nell'interesse di Milazzo Carmelo e della A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa, con le quali si è asserito che non risulta in alcun modo provato né che il Milazzo abbia istigato il Pardo ad alterare il risultato della gara né che lo stesso sia stato a conoscenza del presunto accordo con Ascia Ruben. Le dichiarazioni di quest'ultimo, peraltro, non appaiono suffragate da alcun riscontro probatorio e, comunque, risultano logicamente incoerenti perché alla alterazione del risultato avrebbero dovuto partecipare gli altri componenti della A.S.D. Macchitella, cui non era stata promessa alcuna utilità.

Alla udienza dibattimentale è comparso il Milazzo Carmelo assistito dal suo difensore il quale ha insistito nelle memorie difensive già formulate anche nell'interesse della società. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni :

- a carico di Pardo Simone la squalifica per anni due e l'ammenda di € 2.000,00;
- a carico di Milazzo Carmelo la inibizione per anni due e l'ammenda di € 3.000,00;
- a carico della A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa la penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella prossima S.S. 2019/2020, oltre ad € 3.000,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi dell'addebito contestato vanno ritenuti sussistenti.

Ed invero la denuncia di Ascia Ruben, interamente ribadita senza contraddizioni nel corso della audizione avanti al collaboratore della Procura Federale, appare circostanziata e credibile. Deve ritenersi accertato infatti che costui abbia ricevuto nel pomeriggio del 23.3.18 il messaggio "*Ciao sono Simone pardo chiamami urgentemente al numero ...omissis...*", proveniente dal profilo Facebook di Di Blasi Giuseppe, che ha confermato il fatto oggettivo, pur dandone una spiegazione poco verosimile, come si dirà in seguito. Coerenti appaiono sia l'urgenza del colloquio, ribadita poco dopo (alle h.20) al telefono dal Pardo, sia la tempestività dell'incontro, avvenuto alle h.10,30 del mattino successivo, compatibili con l'attività lavorativa di panettiere dell'Ascia (svolta in ore notturne e di prima-mattina) e di barista del suo interlocutore; urgenza che ben si spiega con l'ora di disputa della partita A.S.D. S. Giovanni Gemini Futsal-A.S.D. Futsal Macchitella, prevista (h.16, come da referto arbitrale) proprio per quel sabato pomeriggio. Comprensibile è altresì la richiesta, rivolta dal Pardo all'Ascia, considerando il ruolo di portiere titolare svolto da quest'ultimo, la cui condotta di gara avrebbe ben potuto essere risolutiva pur senza la collaborazione dei suoi compagni di squadra; così come plausibile appare il compenso di € 500,00 e l'ingaggio contrattualizzato per la stagione successiva da parte della Pol. Nuova Pro Nissa. Ed è ben spiegabile che la proposta sia stata fatta nell'interesse del Milazzo, considerati sia la funzione di questo quale dirigente della Pol. Nuova Pro Nissa sia il rapporto di stretta conoscenza con il Pardo, ammesso da entrambi con specifico riferimento all'ambito calcistico.

Di contro appaiono inattendibili le dichiarazioni di Pardo Simone. Ed invero non si vede perché l'Ascia si sarebbe recato presso il bar, in cui lui lavorava, la mattina del 24.3.18 appena ultimata la sua attività di panettiere e poche ore prima della partita con la A.S.D. S. Giovanni Gemini, se il Pardo telefonicamente gli avesse negato di averlo cercato a mezzo messaggio ed, ancor più, se l'incontro non gli fosse stato richiesto con urgenza alle h.20 del giorno prima. A ciò si aggiunga la originaria negazione di essersi avvalso della postazione Facebook del Di Blasi, collocata temporalmente solo al momento della sua convocazione da parte della Procura Federale, salvo poi ammetterla nel corso della ulteriore audizione del 26.7.18, dopo che proprio lo stesso Di Blasi ne aveva dato una

giustificazione, allineandosi alla stessa. E sono proprio le ultime dichiarazioni del Pardo, che ne confermano la inattendibilità complessiva, considerato che nelle prime non aveva fatto alcun riferimento ad Ascia Tony quale intenzionale destinatario del messaggio per chiedere informazioni circa il ristorante da quello gestito, inviato per mero disguido ad Ascia Ruben e la cui spiegazione si appalesa peraltro inverosimile se solo si rapporta la rappresentata urgenza (“*Ciao, sono Simone Pardo; chiamami urgentemente ...omissis...*”) ad uno scopo commerciale del contatto, ripetuto con il vero interessato, secondo il Di Blasi, solo dopo due mesi.

Alla luce di quanto emerso si osserva che l’illecito sportivo contestato, in conformità all’orientamento della giustizia federale, non è “a formazione progressiva”, bensì “a consumazione anticipata” (Coll. Garanzia sez. unite CONI n.3/2016). Si consuma dunque con il semplice compimento di uno o più atti diretti ad alterare il risultato di una gara, rivolti a soggetti appartenenti alla sfera tecnica (calciatori, tecnici, componenti della terna arbitrale) aventi la adeguata capacità causale anche senza che il programma illecito del proponente sia stato raggiunto. Il conseguimento del vantaggio infatti costituisce la mera circostanza aggravante, prevista dall’art. 7 c.6 C.G.S.

Orbene, nel caso in esame si ritiene del tutto credibile la ricostruzione storica e, quindi, la proposizione accusatoria di Ascia Ruben, approfonditamente dettagliata, priva di elementi contraddittori e non sufficientemente inficiata da elementi di segno contrario.

Deve pertanto ritenersi avvenuto il contatto ed a nulla rileva la mancanza di una prova certa che l’Ascia abbia realmente favorito la sconfitta sul campo della sua squadra nell’incontro con il S. Giovanni Gemini; risultato che in concreto ha comunque favorito la Polisportiva Nuova Pro Nissa, società di cui il Milazzo era vice-presidente ed alla fine del campionato promossa in serie C/1. Né può apparire rilevante che della proposta di illecito l’Ascia non abbia fatto cenno ai suoi compagni di gioco, considerata la “adeguata capacità causale” per la delicatezza e la decisività del ruolo di portiere nello svolgimento di una partita di calcio.

Dell’illecito quindi, quanto meno al livello di atti rivolti alla alterazione del risultato della gara A.S.D. S. Giovanni Gemini Futsal-A.S.D. Futsal Macchitella, disputata il 24.3.2018 e valevole per il campionato di serie C/2 di Calcio a 5, vanno ritenuti responsabili ai sensi degli artt. 1 bis c.1 e 7 C.G.S. sia Pardo Simone, autore materiale del contatto con Ascia Ruben, sia Milazzo Carmelo, quale ispiratore dello stesso in quanto dirigente della società Polisportiva Nuova Pro Nissa, a favore della quale la condotta antisportiva era mirata, posto che non è emerso alcun interesse personale del primo all’esito della gara. Da ciò consegue per la A.S.D. Polisportiva Nuova Pro Nissa la responsabilità oggettiva.

Sotto il profilo punitivo, posto che la condotta di illecito sportivo, di cui agli artt. 1 bis c.1 e 7 C.G.S., va considerata esaurita a livello di tentativo ed in unico contesto e che il contatto è stato rivolto ad un solo soggetto appartenente alla sfera tecnica, la sanzione può ritenersi adeguata nella misura minima prevista dall’art. 7 c.5 e cioè della squalifica, per il Pardo Simone, e della inibizione, per Milazzo Carmelo, di anni 4. In ordine alla sanzione pecuniaria aggiuntiva si ritiene di contenerla nella misura di € 2.000,00 per ciascun deferito in considerazione del fatto che i soggetti operano in area dilettantistica.

Quanto alla A.S.D. Polisportiva Nuova Pro Nissa, per la responsabilità oggettiva si ritiene equa, ai sensi degli artt. 4 c.5 e 7 c.4, la penalizzazione di punti tre da scontarsi nella stagione sportiva 2019-2020 cui va aggiunta la sanzione pecuniaria di € 2.500,00.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

a carico di Pardo Simone la squalifica per anni 4 e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00);
a carico di Milazzo Carmelo, all’epoca vice-presidente della A.S.D. Polisportiva Nuova Pro Nissa, la inibizione per anni 4 e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00);
a carico della A.S.D. Polisportiva Nuova Pro Nissa la penalizzazione di punti tre da

scontare nella stagione sportiva 2019-2020 e l'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione alle parti in osservanza degli artt.35 c.4.1 e 38 c.8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI